

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

I. LA RESCISSIONE NEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE. CRISI DELL'ISTITUTO - **II.** RESCISSIONE PER STATO DI PERICOLO - **III.** RESCISSIONE PER LESIONE - **IV.** RESCISSIONE E USURA - **V.** RICONDUZIONE A EQUITÀ - **VI.** EFFETTI DELLA RESCISSIONE - **VII.** PRESCRIZIONE DELL'AZIONE E INCONVALIDABILITÀ DEL CONTRATTO

I. LA RESCISSIONE NEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE. CRISI DELL'ISTITUTO - Come si legge nella Relazione al codice civile (n. 658), la rescissione del contratto è istituito "prettamente italiano", di spiccata autonomia rispetto alle soluzioni seguite negli altri paesi per reagire all'iniquità e alla sproporzione contrattuale determinate da una condizione soggettiva anormale in cui si trova uno dei contraenti.

Nella "parte generale del contratto" (artt. 1321-1469 *bis* c.c.) sono previste due fattispecie rescissorie.

L'art. 1447, comma 1, c.c. dispone la rescissione del contratto in cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique spinta dalla necessità, nota all'altro contraente, di sottrarre sé o altri al pericolo attuale di un danno grave alla persona (rescissione del contratto concluso in stato di pericolo).

L'art. 1448, comma 1, c.c. dispone la rescissione del contratto in cui tra le prestazioni dedotte vi sia sproporzione dipesa dallo stato di bisogno di un contraente, del quale ha approfittato l'altro contraente per trarne vantaggio. Il comma successivo precisa che la sproporzione deve essere qualificata: precisamente, la lesione deve eccedere la metà del valore che la prestazione aveva al tempo della conclusione del contratto (rescissione del contratto concluso con lesione enorme).

"Rescindere" significa, nel linguaggio comune, tagliare, rompere, fare a pezzi. I giuristi, tuttavia, hanno spesso attribuito al termine il significato di "sciogliere": "rescissione" come "risoluzione".

La rescissione è collocata nel capo XIII del libro delle obbligazioni, negli artt. 1447-1452

(per il contratto di divisione è dettata una disciplina specifica agli artt. 763-767). Queste regole confinano - da un lato - con le regole sulla annullabilità, dettate nel capo precedente (artt. 1425-1446), e - dall'altro lato - con le regole sulla risoluzione, dettate nel capo successivo (artt. 1453-1469).

Non solo la novità della figura e la problematica collocazione, quanto soprattutto la disciplina positiva della rescissione ha contribuito al sorgere di dubbi tuttora irrisolti sulla natura dell'istituto.

L'opinione tradizionale esclude che la rescissione possa integrare una fattispecie di invalidità (pertanto esaurita nelle componenti date da nullità e annullabilità). La disciplina della rescissione, infatti, si discosta da quella dell'invalidità e si avvicina a quella della risoluzione (rilevano in tal senso soprattutto: gli effetti del vizio nei confronti dei terzi, la non convalidabilità della rescissione e la riconducibilità della prestazione a equità).

A tale avviso parte della moderna dottrina obietta che, a differenza delle cause originarie o sopravvenute di inefficacia (tipico l'esempio della risoluzione), la rescissione opera non sul piano del rapporto, ma sul diverso piano dell'atto. Il comportamento preso in considerazione dalla legge è integrato dalla conoscenza o dall'approfittamento di un contraente della condizione di bisogno o pericolo in cui si trova l'altro contraente. Rileva, dunque, il comportamento precontrattuale e specificamente - come nella nullità e nella annullabilità - la lesione dell'altrui libertà negoziale (nelle forme della lesione della libertà dall'astenersi dalla conclusione di contratti dannosi¹).

Indubbiamente, la rescissione si sviluppa su canali disciplinari che attribuiscono all'istituto una figura ibrida e anfibia: in cui le regole sull'atto si intrecciano fittamente con le regole sul rapporto, mandando all'aria una soluzione di continuità cara al pensiero sistematico.

L'irrisolutezza e la peculiarità della figura ne hanno condizionato il destino applicativo. Come ci si accorge consultando i repertori di giurisprudenza, le regole sulla rescissione

¹ Cass. 22 ottobre 1979, n. 5482.

hanno conosciuto nella prassi applicativa un uso parco e prudente.

Nel nuovo diritto positivo dei contratti, inoltre, le anomalie a cui serve il rimedio rescissorio sono affrontate con strumenti diversi. Soprattutto l'iniquità contrattuale non è più combattuta in casi marginali e macroscopici, in cui si tratta di rimediare alle anomalie del volere (come è per il contratto sproporzionato per lo stato di pericolo o di bisogno in cui versa una parte) ma è combattuta, molto più vastamente, in casi fisiologici e ricorrenti nella contrattazione d'impresa, anche con i consumatori: come testimoniano le regole sulle clausole abusive (artt. 33 ss. codice del consumo) (v. CODICE DEL CONSUMO), sull'abuso di dipendenza economica (art. 9 L. n. 192/1998) (v. SUBFORNITURA) e sui ritardi di pagamento nei contratti commerciali (art. 7 D.Lgs. n. 231/2002). In tutti questi casi il rimedio apprestato non è la rescissione, ma la nullità. (v. NULLITÀ DEL CONTRATTO).

La nullità è divenuta rimedio assorbente anche per l'ipotesi più rilevante di contratto rescindibile (e unica ipotesi in cui è rinvenibile una significativa elaborazione giurisprudenziale): il contratto usurario (v. CONTRATTO ILLECITO).

II. RESCISSIONE PER STATO DI PERICOLO - Nelle figure della rescissione rilevano tre distinti elementi: a) la sproporzione tra le prestazioni; b) lo stato di pericolo o di bisogno in cui un contraente; c) l'atteggiamento dell'altro contraente, che si avvantaggia.

Nonostante gli sforzi profusi in passato dalla dottrina sistematica, si riconosce diffusamente in dottrina e in giurisprudenza che nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, è sufficiente all'integrazione della fattispecie.

Anche in tal senso si apprezza la natura ibrida della figura, nella quale si fondono elementi oggettivi ed elementi soggettivi.

Nell'art. 1447 c.c., sulla rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, tali elementi si specificano come segue.

A) La sproporzione rileva nei termini della iniquità contrattuale, ossia dello squilibrio qualificato (o se si preferisce significativo o,

come si potrebbe ritenere, eccessivo) dei diritti e degli obblighi convenuti.

La misura della sproporzione è rimessa alla valutazione dell'interprete con riguardo al caso concreto. Essa sarà determinata considerando anche le due restanti componenti della figura rescissoria (intensità del pericolo; atteggiamento passivo o attivo dell'altro contraente rispetto al contratto).

Poiché non vi è riferimento quantitativo, non pare giustificato escludere il rilievo della iniquità qualitativa (come nel caso di prestazioni soggettivamente ingrate al promittente) e della stipulazione emulativa (che, deprimendo gli interessi del contraente debole, non arreca vantaggio apprezzabile alla controparte).

Infine, l'iniquità contrattuale può concernere non soltanto l'equilibrio economico del contratto, ma anche l'equilibrio normativo. Dunque, vanno ponderate non soltanto le clausole economiche (che stabiliscono l'oggetto del contratto: bene o servizio e corrispettivo) ma anche quelle normative (le quali sono direttamente normative – ossia attributive di poteri gestori del contratto – ma indirettamente anche economiche, perché determinanti anch'esse l'assetto economico degli interessi).

B) Il contraente pregiudicato negli interessi deve aver concluso il contratto in stato di pericolo: pressato dalla necessità di preservare se stesso o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Questa preoccupazione deve assurgere a motivo determinante del consenso (nel senso preciso della necessità di scampare dal pericolo attuale di un danno grave).

Il pericolo di danno deve riguardare la persona, e non il patrimonio. Secondo la lettura costituzionale del diritto civile, rileva non soltanto il pericolo di lesioni dell'integrità fisica, ma anche il pericolo di pregiudizio a un diritto della personalità.

Non rileva, invece, il pericolo che investe il patrimonio. Ovviamente, la precarietà delle condizioni economiche può essere importante anche in tal caso, se efficiente a determinare il pericolo di danno alla persona (es., condizioni di indigenza). In tal senso, lo stato di bisogno

(che sarà analizzato appresso) può costituire le basi dello stato di pericolo.

C) Lo stato di pericolo deve essere noto alla controparte. Non basta dunque la potenziale conoscenza (conoscibilità); si richiede precisamente la conoscenza effettiva. Ciò impone, del resto, il rispetto del principio dell'affidamento che l'altro contraente potrebbe in buona fede aver riposto sulla legalità del contratto concluso.

Che il contraente consapevole della precarietà dell'altrui condizioni se ne approfitti è usuale; ma l'approfittamento non è richiesto dalla legge.

III. RESCISSIONE PER LESIONE – La sproporzione tra le prestazioni, lo stato di precarietà in cui versa il contraente debole e l'atteggiamento del contraente che si avvantaggia sono diversamente costruiti nella rescissione per lesione. Le differenze di disciplina sono determinate dalla diversa natura della precarietà in cui versa il contraente debole: determinata non dal pericolo del danno alla persona, ma – meno intensamente – dallo stato di bisogno economico. La minore rilevanza ordinamentale di tale presupposto (concernente non la tutela della persona, ma la tutela del patrimonio) ha indotto il legislatore a costruire più severamente la fisionomia degli altri due.

A) La sproporzione tra le prestazioni è determinata precisamente dalla legge. La prestazione assunta dal contraente pregiudicato deve valere almeno il doppio della controprestazione a lui dovuta.

Nel giudizio vengono in considerazione gli usuali metri del mercato in cui si colloca l'affare dedotto in contratto (mercato rilevante).

Il momento preso in considerazione per l'indagine sulla sproporzione è quello della conclusione del contratto. È in quel momento che il valore di una prestazione deve sopravanzare del doppio il valore dell'altra (art. 1448, comma 2, c.c.).

Perché possa esperirsi l'azione, la sproporzione deve perdurare in tale misura fino al tempo della proposizione della domanda (art. 1448, comma 3, c.c.). Infatti,

senza sproporzione, la rescissione non ha ragione; cessata la sproporzione pur inizialmente esistente, la rescissione perde la sua ragione (che è di rimediare alla sproporzione).

Infine, l'art. 1448, comma 3, c.c., esclude la rescissione per i contratti aleatori. Presa alla lettera, la regola sembra accusare un deficit di razionalità: la lesione può essere prodotta non soltanto in un contratto commutativo, ma anche in un contratto aleatorio. Secondo l'interpretazione usuale (e correttiva) la norma deve intendersi come se disponesse che non possono essere rescissi contratti aleatori, equi al momento della conclusione e divenuti squilibrati successivamente, per effetto dell'alea (tale effetto è infatti naturale in simili contratti).

B) Lo stato di bisogno è precisamente lo stato di bisogno economico genericamente inteso (bisogno di denaro, di beni o di altre utilità).

In primo luogo, pertanto, emerge il caso dell'indigenza. Ma non solo: vi è comune opinione che sia sufficiente a integrare l'elemento di fattispecie anche lo stato di mera difficoltà economica, come tipicamente accade nel caso del contratto usurario, dove cade in questione il bisogno di denaro. Precisa la giurisprudenza: non si richiede uno stato di insolvenza, essendo bastevole anche uno stato di difficoltà economica momentanea e superabile².

Allo stesso modo dello stato di pericolo, anche lo stato di bisogno deve assurgere a motivo determinante del consenso³.

C) Non è sufficiente che lo stato di bisogno sia noto alla controparte; la legge richiede, inoltre, che essa ne approfitti per trarne vantaggio.

In senso fortissimo, l'approfittamento si risolve in un comportamento attivo (tipicamente: l'iniziativa per la stipulazione).

In senso forte, l'approfittamento integra un preciso stato della volontà: conclusione del contratto solo perché smodatamente vantaggioso.

In senso debole, approfittamento è semplicemente conoscenza dell'altrui stato di

² Cfr. la nota Cass. 26 marzo 1986, n. 2166, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2200.

³ Cfr. Cass. 22 maggio 1990, n. 4630.

bisogno e conclusione del contratto squilibrato alla luce di quella informazione. Dunque, non mera conoscenza dello stato di bisogno (come nell'ipotesi disciplinata nell'art. 1447 c.c.) ma: conoscenza dello stato di bisogno quale causa efficiente dello squilibrio contrattuale (come tale percepito al momento della conclusione del contratto).

Quest'ultima opzione è preferibile alle altre (che rischiano di marginalizzare eccessivamente l'istituto nella applicazione pratica), e prescelta dalla giurisprudenza⁴.

IV. RESCISSIONE E USURA – Nella intenzione dei compilatori l'art. 1448 c.c. doveva servire da strumento nella lotta contro l'usura. La rescissione per lesione sembrava infatti lo strumento usuale da adoperare in tali casi, e fu per essi pensato (cfr. relazione al c.c., n. 658). Nel regolare i confini tra usura civile e usura penale la dottrina prevalente ha ritenuto che il fatto di reato costituito dal contratto usurario non determinasse, sul piano civilistico, altro rimedio che la rescissione, espressamente prevista.

La giurisprudenza ha invece costantemente affermato la illiceità e la nullità del contratto di usura che rilevi come fatto di reato: tale contratto è giudicato illecito perché in contrasto con una norma (penale) imperativa e in contrasto con il buon costume.

Circa i confini tra usura civile e usura penale, una massima costante distingue fra contratto stipulato nella consapevolezza dell'altrui stato di bisogno e contratto stipulato con approfittamento di quello stato. Il primo contratto non è considerato contrario alla legge penale, ma solo alla legge civile: si ritiene che cada sotto la sanzione dell'art. 1448 c.c. (cfr. sopra). Il secondo contratto urta la legge penale e insieme la legge civile. Quale negozio contrario alla norma imperativa penale, sotto il profilo civilistico è considerato illecito ai sensi dell'art. 1343 c.c. e nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.⁵.

A seguito della riforma degli artt. 644 ss. c.p. (sul delitto di usura) e dell'art. 1815 c.c. (sul

mutuo usurario), e più in generale a seguito delle disposizioni della L. n. 108/1996 (che ne hanno determinato la novellazione), il contratto usurario è tale per la semplice sproporzione legalmente determinata dell'interesse, a prescindere dall'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa la vittima. L'approfittamento, infatti, non costituisce più elemento della fattispecie penalistica.

Queste modificazioni rendono superato l'avviso prevalente in dottrina e in giurisprudenza per cui l'approfittamento dello stato di bisogno è elemento necessario per aversi usurarietà dell'interesse: tanto in sede penale, dove non è più richiamato, quanto, a maggior ragione, nella sede civile.

Inoltre, rompendo con la tradizione, è posta una articolata definizione di interessi usurari che, essendo l'unica, si deve ritenere abbia portata generale (e come tale soppiantante la misura dell'*ultra dimidium*).

Sono infine imposte regole di trasparenza ai professionisti del mercato del credito.

Gli interessi tutelati non si esauriscono più – come nella rescissione - nella libertà contrattuale della parte debole a essere tutelata da contratti dannosi, e investono il corretto svolgimento delle relazioni economiche nel mercato del credito e la tutela, al suo interno, delle soggettività deboli - imprese di medie e piccole dimensioni e consumatori - secondo una strategia condotta già in sede comunitaria e realizzata nei primi anni dell'ultimo decennio del secolo passato con il riassetto della legislazione bancaria intorno ai valori della trasparenza, della correttezza, della buona fede, della repressione delle condotte abusive.

La rilevanza degli interessi tutelati porta la dottrina ad affermarne la natura di ordine pubblico. Nella scelta normativa è stato ravvisato un esempio attuale di intervento di ordine pubblico economico (non soltanto di protezione ma anche) di direzione: volto alla predeterminazione delle condizioni di mercato attraverso la tecnica del calmierato della prestazione degli interessi.

La ravvisata natura di ordine pubblico della normativa sull'usura indirizza alla soluzione della nullità del contratto usurario.

⁴ Cfr. Cass. 28 giugno 1994, n. 6204, in *Vita not.*, 1995, p. 275.

⁵ V. per es. Cass. 22 gennaio 1997, n. 628, in *Contratto impresa*, 1998, p. 1027.

La novità legislativa ha pertanto indotto ripensamenti in alcuni esponenti della dottrina dominante per i quali, a differenza di quanto accadeva nel vigore della disciplina previgente, dopo la novella sembra indubitabilmente emerso un giudizio di disvalore dell'ordinamento non solo per il comportamento di un soggetto ma per il contratto nella sua interezza.

Nella disciplina previgente il contenuto dell'atto non assumeva autonomo rilievo; il disvalore si appuntava sulla condotta abusiva dell'usuraio, che conosceva lo stato di bisogno della controparte e ne approfittava imponendo condizioni contrattuali inique. Nella nuova disciplina si disapprova il contratto, perché eccessivamente squilibrato, a prescindere dallo stato di bisogno della vittima e dalla condotta di approfittamento del reo.

Poiché il contratto usurario sembra aver assunto i caratteri del reato-contratto (della regola contrattuale in violazione della regola penale), si sostiene diffusamente che cada sotto la sanzione dell'art. 1418, comma 1, c.c. (nullità del contratto in violazione di norma imperativa).

La marginalizzazione della figura rescissoria, già annunciata sopra, giunge così al suo compimento.

V. RICONDUZIONE A EQUITÀ – Il contraente pregiudicato dallo squilibrio iniquo ha diritto alla eliminazione dello squilibrio; il risultato può raggiungersi con la rescissione del contratto. La rescissione è tuttavia condizionata dal presupposto dello squilibrio; il contraente pregiudicato, infatti, non ha diritto di liberarsi dal contratto concluso, ma da quel contratto in quanto squilibrato.

Di conseguenza, il contraente convenuto in rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto che sia sufficiente a ricondurlo a equità (art. 1450 c.c.).

Nonostante la lettera della legge, si ritiene diffusamente che l'offerta possa essere effettuata sia in via giudiziale (fino al passaggio in giudicato della pronuncia rescissoria) che in via stragiudiziale.

Nonostante che la lettera della legge non specifichi, è da ritenersi che l'offerta possa

concernere solo le fattispecie di rescissione per lesione, e non anche quelle di rescissione per conclusione del contratto in stato di pericolo (in tali casi, infatti, il giudice che pronuncia la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare all'altra parte un equo compenso per l'opera prestata: art. 1447, comma 2, c.c.).

La soluzione, condivisa in dottrina, muove dall'idea che sia inammissibile una qualche forma di tutela contrattuale nei confronti di chi ha scientemente contrattato a condizioni inique con un soggetto condizionato da uno stato di pericolo di danno alla persona propria o altrui.

Discussa in dottrina è la misura che l'offerta deve avere per essere efficiente allo scopo. Alla tesi risalente che ritiene bastevole una riduzione della sproporzione tra le prestazioni che la riconduca *intra dimidium* (con riguardo, ovviamente, al momento in cui se ne discute) e alla tesi che, più intensamente, richiede un sostanziale riequilibrio delle prestazioni che realizzi un più equo temperamento degli interessi è preferita la tesi rigorosa sulla riconduzione del rapporto tra le prestazioni agli attuali valori di mercato (tesi della equivalenza delle prestazioni).

Quest'ultima tesi si fa preferire non soltanto per la maggiore oggettività (che pone al riparo dalle incertezze del giudizio), ma anche e soprattutto per la ragione che la lesione è stata determinata dall'approfittamento dello stato di bisogno; cosicché il diritto della parte pregiudicata è alla eliminazione integrale, e non soltanto parziale, degli effetti di tale approfittamento: come accade con la pronuncia di rescissione o con la conservazione del contratto riportato all'equilibrio di mercato⁶.

Circa il grado di determinatezza dell'offerta, l'orientamento prevalente esclude che essa debba essere determinata, e ammette che l'offerente possa rimettersi alla determinazione giudiziale. Ciò che conta nella proposta è infatti la volontà di conservare il contratto attraverso la sua riconduzione a

⁶ V. per es. Cass. 22 novembre 1978, n. 5458, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 1089.

equità e non la determinazione quantitativa sulla riconduzione stessa⁷.

VI. EFFETTI DELLA RESCISSIONE – La rescissione del contratto è pronunciata con sentenza che, secondo la comune opinione, ha natura costitutiva. Si ritiene che la pronuncia privi di efficacia il contratto fin dal momento della sua stipulazione. Le restituzioni sono pertanto regolate dalle disposizioni sull'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

Dispone l'art. 1452 c.c. che la rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione. Discutibilmente, la legge non distingue tra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito; nemmeno – ed è più grave – distingue a seconda che il terzo conoscesse o ignorasse la rescindibilità del contratto (la tutela è apprestata a prescindere dalla meritevolezza dell'affidamento nutrito sul contratto rescindibile). I diritti dei terzi sono salvaguardati in ogni caso. Unico baluardo a tutela del contraente pregiudicato, la disciplina sulla trascrizione delle domande giudiziali.

VII. PRESCRIZIONE DELL'AZIONE E INCONVALIDABILITÀ DEL CONTRATTO – L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, a meno che il fatto non costituisca reato (il riferimento implicito è all'usura penalmente rilevante): nel qual caso, si considera il termine di prescrizione di quest'ultimo (artt. 1449, comma 1, e 2947 c.c.).

La rescissione non può essere oggetto di eccezione processuale se è prescritta l'azione (art. 1449, comma 2, c.c.).

Se si riflette che, ai sensi dell'art. 1442 c.c., l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni e che la relativa eccezione è imprescrittibile (v. **ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO**), emerge all'evidenza il disfavore nutrito nel codice civile per i rimedi equitativi: qui costretti entro termini di azionabilità davvero frustranti (in tali termini, infatti, non è affatto raro che la condizione

pregiudizievole che ha spinto la vittima al contratto permanga significativamente, pregiudicandone nei fatti la reazione).

Il contratto rescindibile non è convalidabile (art. 1451 c.c.). La convalida, infatti, non rimuove la lesione; la convalida, inoltre, esporrebbe il contraente pregiudicato a una nuova prepotenza della controparte: che potrebbe approfittare nel contratto e poi stabilizzarne gli effetti giuridici inducendo la controparte (ancora vittima nella sua pregiudizievole condizione) alla convalida.

Esclusa la convalidabilità del contratto, è da ritenersi relativamente esclusa la disponibilità del diritto alla rescissione. E dunque è da ritenersi l'intransigibilità del contratto (beninteso, se non ne deriva la riconduzione a equità) e l'irrinunciabilità del diritto a chiedere la rescissione.

Bibliografia

- M. PROSPERETTI, "Sulla riduzione ad equità del contratto rescindibile", in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, p. 1217 ss.
- G. MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, 1962, *passim*
- L. CORSARO, *L'abuso del contraente nella formazione del contratto (Studio preliminare)*, Perugia, 1979, p. 11 ss.; ID., "Rescissione", in *Dig. IV, Disc. Priv., sez. civ.*, XVI, Torino, 1997, p. 628 ss.
- R. LANZILLO, "Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale", in *Contratto impresa*, 1985, p. 309 ss.
- G. MARINI, "Rescissione (dir. vigente)", in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 966 ss.
- F. REALMONTE, "Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato", in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, p. 771 ss.
- G. OPPO "Lo "squilibrio" contrattuale tra diritto civile e diritto penale", in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 533 ss.
- E. MINERVINI, "Rescissione", in *I contratti in generale*, (a cura di) E. Gabrielli, in *Trattato dei contratti*, (diretto da) P. Rescigno, Torino, 1999, p. 1431 ss.
- G. MERUZZI, "il contratto usurario tra nullità e rescissione", in *Contratto impresa*, 1999, p. 410 ss.
- B. CARPINO, "Rescissione del contratto", in *Il codice civile. Commentario*, (diretto da) P. Schesinger, Milano, 2000, *passim*.
- C.M. BIANCA, *Diritto civile 3 Il contratto*, 2^a ed., Milano, 2000, p. 681 ss.
- A. GENTILI, "I contratti usurari: fattispecie e rimedi", in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 353 ss.

⁷ Cfr. Cass. 23 aprile 1994, n. 3891; Cass. 22 novembre 1978, n. 5458, cit.

F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu-Messineo-Mengoni, (continuato da) P. Schlesinger, 2^a ed., Milano, 2002, p. 562 ss.

R. SACCO, in R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.* (diretto da) R. Sacco, 3^a ed., I, Torino, 2004, p. 593 ss.

P. VITUCCI, “Breve premessa storico-sistematica allo studio della rescissione”, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p. 660 ss.

R. LANZILLO – A. RICCIO, *Rescissione del contratto*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, (diretto da) F. Galgano, Bologna-Roma, 2005

FABRIZIO DI MARZIO